

Citta' metropolitana di Torino

Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Campiglione Fenile (TO) a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Pellice (Pos. 65/64). Delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. al Consorzio Irriguo Val Pellice - Cavourese. Assenso e approvazione del disciplinare di delega. Espropriazione, imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22 bis, 44, 49 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Determinazione di asservimento. REP. GEN. N. 1075 del 27/01/2026.

Determinazione di esproprio finale. REP. GEN. N. 1076 del 27/01/2026.

Documento allegato

ATTO N. DD 310

DEL 27/01/2026

Rep. di struttura DD-RA2 N. 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Campiglione Fenile (TO) a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Pellice (Pos. 65/64). Delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. al Consorzio Irriguo Val Pellice - Cavourese. Determinazione di asservimento. REP. GENERALE N. 1075 del 27/01/2026.

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 420/2021 del 06/02/2021 è stata rilasciata ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i al Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, Piazza San Germano 5, Campiglione Fenile (TO), CF 94549870015, l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato nei Comuni di Campiglione Fenile, Cavour, Bricherasio, Bibiana nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, a mezzo di una derivazione d'acqua dal Distretto Irriguo Bedale di Cavour e restituendo nei canali del comprensorio irriguo esistente in Comune di Campiglione Fenile e Cavour (Bedale di Cavour e Consorzio Irriguo Sangone), in misura di una portata massima pari a 1600 litri/s e di una portata media pari a 773 litri/s, per produrre sul salto di metri 32,50 e potenza nominale media di kW 246,3;
- la predetta Determinazione costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli art.10 comma 1 e art.52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dichiarando che l'opera è da considerarsi di pubblica utilità, indifferibile e urgente, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- a seguito della dichiarazione della pubblica utilità è stato approvato il piano particellare di esproprio ed elenco ditte ove sono individuate le aree di esproprio, asservimento e occupazione temporanea di cantiere e l'indicazione delle indennità offerte, determinate in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- con propria Determinazione n. 35-4444/2023 del 20/07/2023 è stata conferita delega al Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese alla esecuzione delle attività espropriative, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- con la medesima Determinazione è stata disposta l'occupazione temporanea ex artt. 22 bis, 44, 49 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- l'ordinanza di occupazione temporanea è stata eseguita nei termini e nei modi di cui alla notifica ricevuta;
- nel mese di ottobre 2023 il Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, in qualità di soggetto proponente, ha effettuato l'immissione in possesso degli immobili sopraindicati secondo quanto previsto dall'art. 22 bis del Testo Unico sulle espropriazioni, redigendo apposito verbale di consistenza, sottoscritto dalle ditte proprietarie;

- alcune Ditte hanno stipulato atti di cessione volontaria ai sensi dell'art. 45 D.P.R. 327/2001
- Vista la nota del 21/01/2026, acquisita a prot. N.11943 del 23/01/2026, con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese chiede l'emissione dei decreti di esproprio e di asservimento;

Dato atto che i lavori sono stati conclusi, come da certificato di ultimazione lavori e attestazione di collaudo, acquisiti in atti;

Preso atto che:

- le indennità provvisorie e definitive di espropriazione, asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari sono state interamente corrisposte dal Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese agli aventi diritto ovvero costituite in deposito presso il MEF;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato rilevato che molti tratti della tubazione sono stati realizzati su strada bianca pubblica e pertanto le particelle coinvolte sono state escluse dalla procedura, pur corrispondendo l'indennità;
- per la maggior parte la realizzazione dell'opera ha richiesto l'imposizione della servitù in quanto trattasi di tubazione;
- per quanto riguarda le particelle: 661 (ex 3) e 660 (ex 3), 60, 368, è stato disposto l'esproprio in quanto sulle medesime si sono realizzati dei manufatti, di fatto modificando indissolubilmente lo stato dei luoghi iniziali;
- gli oneri di acquisizione complessivi ammontano a € 21.448,04 suddivisi nelle seguenti voci:
 - per esproprio = € 369,69;
 - per asservimento = € 21.078,35;

Ritenuto di procedere all'asservimento in favore del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese dei beni immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera in oggetto, identificati nell'allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e viene adottato entro i termini di scadenza della pubblica utilità (5 febbraio 2026);

Dato atto che le spese di registrazione, trascrizione e voltura del presente provvedimento sono a carico del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città metropolitana di Torino;

Dato atto che la presente Determinazione rientra nell'obiettivo operativo cod. 0103Ob40 – efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici - riportato nel DUP anno 2026/2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 e successivi aggiornamenti;

Rilevato che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che a carico del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento nei confronti dell'impresa suindicata e dei soggetti proprietari non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35 bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico e dei soggetti proprietari;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto alla pratica espropriativa in oggetto, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i. [Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità], in particolare il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 23 dello stesso;
- la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di disporre in favore del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, Piazza San Germano 5, Campiglione Fenile (TO), CF 94549870015, l'imposizione di servitù coattiva ai sensi degli artt. 22bis e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto idroelettrico in Comune di campiglione Fenile (TO), identificate e descritte nel Piano Particellare grafico e descrittivo, allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio e di condotta a carico dei fondi interessati di cui all'elenco ditte allegato A) e relativa planimetria, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi che operano per la realizzazione dell'opera sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
3. Di disporre che il Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese provvederà in termini di urgenza, previa corresponsione delle imposte da versare all'Agenzia delle Entrate ricevente il presente atto, alla registrazione, trascrizione e volturazione della presente Determinazione ed adempierà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in

piena corrispondenza con l'asservimento dei beni immobili disposto con la presente Determinazione;

4. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto, con le forme degli atti processuali civili ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

5. Di disporre che tutte le comunicazioni di cui al punto 4. trasmesse dal proponente dovranno essere inviate in copia per opportuna conoscenza all'Autorità espropriante;

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

7. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e dei Comuni di Campiglione Fenile (TO) e Bricherasio (TO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale;

8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data e che nel caso di questioni che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi degli artt. 140 lett. c) o 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 e s.m.i.;

9. Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente atto non comportando spese correlate alla dovuta corresponsione fiscale ai competenti uffici delle Entrate - Territorio, in carico al Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino ed è efficace dalla data della sua emanazione.

Torino, 27/01/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

N. progr.	Intestatari catastali 2026	proprietà	Comune	Fg.	Mappale	Sup.mq	Qualità	Coltura reale	ESPROPRIO AREA mq. Dopo frazionamento	ASSERVIMENTO dopo opera mq.	OCCUPAZIONE E TEMPORANEA dopo opera	ESPROPRIO € indennità complessiva dopo frazionamento	ASSERVIMENTO € indennità complessiva	Danni	OCCUPAZIONE TEMPORANEA € indennità complessiva	TOTALE € per soggetto
1	OMISSIS	1	Bricherasio	29	72	200	Bosco misto	Area ripariale, arborea, arbustiva	0	7	25	- €	5,60 €	- €	0,69 €	6,29 €
2	OMISSIS	1	Bricherasio	29	73	1.090	Bosco misto	Area ripariale, arborea, arbustiva	0	17	58	- €	13,60 €	1.178,49 €	1,61 €	1.193,70 €
3	OMISSIS	1	Bricherasio	29	235	700	Prato	Area ripariale, arborea, arbustiva	0	22	100	- €	24,00 €	- €	2,78 €	26,78 €
4	OMISSIS	1	Bricherasio	29	234	1.850	Bosco misto	Area ripariale, arborea, arbustiva	0	100	315	- €	75,20 €	- €	8,75 €	83,95 €
5	OMISSIS	1	Bricherasio	29	66	6.644	Bosco misto	Area ripariale, arborea, arbustiva	0	740	1513	- €	640,40 €	- €	42,03 €	682,43 €
6	OMISSIS	1	Bricherasio	29	532	2.199	Semin Arbor	Area ripariale, arborea, arbustiva	0	300	240	- €	110,00 €	- €	6,67 €	116,67 €
8	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	145	2.595	Bosco misto	ALVEO	0	538	2085	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €
10	CONSORZIO IDRAULICO DI TERZA CATEGORIA DEL TORRENTE POLLICE ISTITUITO CON R D 16 MARZO 1899Proprieta'1000/1000□	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	666 (ex 3)	18.380	Pascolo	Area ripariale, arborea, arbustiva	0	26	830	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €
					663 (ex 3)	157			0	24						
15	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	250	1.562	Semin Arbor	Vigneto	0	170	1349	- €	476,00 €	- €	39,67 €	515,67 €
18	OMISSIS	1/3	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	164	6.779	AA - Seminato irriguo AB - Prato irriguo arborato	Frutteto	0	114	679	- €	175,68 €	- €	98,45 €	91,38 €
	OMISSIS	1/3														91,38 €
	OMISSIS	1/3														91,38 €
19	OMISSIS	1/3	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	10	1.082	Seminato irriguo arborato	Frutteto	0	17	310	- €	312,32 €	- €	70,66 €	127,66 €
	OMISSIS	1/3														127,66 €

N. progr .	Intestatari catastali 2026	proprie tà	Comune	Fg.	Mappale	Sup.mq	Qualità	Coltura reale	ESPROPRIO AREA mq. Dopo frazionamento	ASSERVIME NTO dopo opera mq.	OCCUPAZION E TEMPORANE A dopo opera	ESPROPRIO € indennità complessiva dopo frazionamento	ASSERVIMENTO € indennità complessiva	Danni	OCCUPAZIONE TEMPORANEA € indennità complessiva	TOTALE € per soggetto
36	OMISSIS	2/3	Campiglione Fenile sez. Fenile	2	66	14.050	Bosco misto	Prato irriguo	0	471	5058	- €	1.327,92 €	- €	450,18 €	1.185,40 €
		1/3														592,70 €
81	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	2	44	635	prato irr	Prato irriguo	0	15	39	- €	116,16 €	100,00 €	5,50 €	221,66 €
82	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	282	567	AA - Prato AB - Bosco misto	Prato irriguo	0	3	36	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €
83	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	278	3.753	Seminativo	Prato irriguo	0	30	380	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €
85	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	69	12.501	Semi.irri.arb.	Prato irriguo	0	190	170	- €	501,60 €	- €	- €	501,60 €
87	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	130	3.212	Seminativo	Prato irriguo	0	102	542	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €
88	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	169	3.770	Seminativo	Prato irriguo	0	116	416	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €
89	OMISSIS	1/2	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	7	950	Semin Irrig	Prato irriguo	0	95	335	- €	1,00 €	- €	- €	0,50 €
	OMISSIS	1/2														0,50 €
90	OMISSIS	1/2	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	8	2.051	Sem Irr Arb	Prato irriguo	0	115	555	- €	1,00 €	- €	- €	0,50 €
	OMISSIS	1/2														0,50 €
91	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	16	3.677	Seminativo	Prato irriguo	0	58	258	- €	1,00 €	- €	- €	1,00 €
97	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	11	1.351	Prato Irr. Ar	Prato irriguo	0	8	43	- €	39,60 €	- €	7,33 €	46,93 €
98	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	84	9.914	Incolto Prod	Prato irriguo	0	148	728	- €	390,72 €	- €	67,65 €	458,37 €
99	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	83	2.670	Incolto Prod	Prato irriguo	0	44	174	- €	116,16 €	- €	20,26 €	136,42 €

N. progr.	Intestatari catastali 2026	proprietà	Comune	Fg.	Mappale	Sup.mq	Qualità	Coltura reale	ESPROPRIO AREA mq. Dopo frazionamento	ASSERVIMENTO dopo opera mq.	OCCUPAZIONE TEMPORANEA dopo opera	ESPROPRIO € indennità complessiva dopo frazionamento	ASSERVIMENTO € indennità complessiva	Danni	OCCUPAZIONE TEMPORANEA € indennità complessiva	TOTALE € per soggetto
100	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	93	1.000	Bosco misto	Prato irriguo	0	30	140	- €	58,08 €	- €	10,45 €	68,53 €
101	OMISSIS	1/16	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	94	210	Bosco misto	Prato irriguo	0	10	53	- €	26,40 €	- €	4,86 €	1,95 €
	OMISSIS	1/4														7,81 €
	OMISSIS	1/4														7,81 €
	OMISSIS	1/4														7,81 €
	OMISSIS	1/5														5,86 €
102	OMISSIS	4/5	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	52	1.544	Prato Irrig	Prato irriguo	0	22	104	- €	58,08 €	- €	9,90 €	55,23 €
	OMISSIS	1/5														12,75 €
103	OMISSIS	1/6	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	73	1.425	Prato Irrig	Prato irriguo	0	24	114	- €	63,36 €	- €	10,91 €	12,38 €
	OMISSIS	1/6														12,38 €
	OMISSIS	1/6														12,38 €
	OMISSIS	1/6														12,38 €
	OMISSIS	1/6														12,38 €
	OMISSIS	1/6														12,38 €
104	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	75	2.373	Bosco misto	Prato irriguo	0	67	333	- €	176,88 €	- €	30,53 €	207,41 €
105	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	107	2.447	Bosco misto	Prato irriguo	0	46	233	- €	121,44 €	- €	21,36 €	142,80 €
106	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	108	2.329	Bosco misto	Prato irriguo	0	58	254	- €	108,24 €	- €	18,88 €	127,12 €
107	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	56	810	Bosco misto	Prato irriguo	0	7	48	- €	176,88 €	- €	30,62 €	207,50 €
107 A	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	82	AA 108 - AB 1241 AC 601	Bosco misto	Prato irriguo	0	62	62	- €	163,68 €	- €	5,68 €	169,36 €
107 B	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	4	84	9.914	Bosco misto	Prato irriguo	0	5	5	- €	13,20 €	- €	0,46 €	13,66 €

N. progr.	Intestatari catastali 2026	proprietà	Comune	Fg.	Mappale	Sup.mq	Qualità	Coltura reale	ESPROPRIO AREA mq. Dopo frazionamento	ASSERVIMENTO dopo opera mq.	OCCUPAZIONE TEMPORANEA dopo opera	ESPROPRIO € indennità complessiva dopo frazionamento	ASSERVIMENTO € indennità complessiva	Danni	OCCUPAZIONE TEMPORANEA € indennità complessiva	TOTALE € per soggetto
108	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	6	2	10.540	Seminativo	Prato irriguo	0	102	602	- €	269,28 €	- €	58,21 €	327,49 €
110	OMISSIS	1/2	Campiglione Fenile sez. Fenile	7	1	AA 2605 - AB 751	Seminativo	Prato irriguo	0	157	473	- €	414,48 €	- €	43,36 €	228,92 €
		1/2														228,92 €
111	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	7	2	2.637	AA - Semin Irrig AB - Sem Irr Arb	Prato irriguo	0	2	12	- €	5,28 €	- €	1,10 €	6,38 €
112	OMISSIS	1/2	Bricherasio	39	94	16.228	Seminativo	Prato irriguo	0	70	415	- €	185,44 €	- €	27,71 €	106,57 €
	OMISSIS	1/2														106,57 €
113	OMISSIS	1/2	Bricherasio	39	115	2.101	Seminativo	Prato irriguo	0	80	410	- €	129,20 €	- €	21,64 €	75,42 €
	OMISSIS	1/2														75,42 €
114	OMISSIS	1	Bricherasio	39	147	222.635	Prato	Prato irriguo	0	170	850	- €	279,68 €	- €	48,34 €	328,02 €
115	OMISSIS	1	Bricherasio	39	85	15.765	Seminativo	Prato irriguo	0	77	387	- €	129,20 €	- €	22,27 €	151,47 €
116	OMISSIS	1	Bricherasio	39	86	11.499	Seminativo	Prato irriguo	0	138	693	- €	209,76 €	- €	36,58 €	246,34 €
118	OMISSIS	1/2	Bricherasio	39	90	2.092	Seminativo	Prato irriguo	0	26	131	- €	1,52 €	- €	0,48 €	1,00 €
	OMISSIS	1/2														1,00 €
119	OMISSIS	1/2	Cavour	17	133	6.913	Seminativo	Prato irriguo	0	40	200	- €	31,68 €	- €	5,50 €	18,59 €
	OMISSIS	1/2														18,59 €
120	OMISSIS	1	Cavour	17	130	5.974	Pasc Cespug	Prato irriguo	0	102	502	- €	330,00 €	- €	57,02 €	387,02 €
121	OMISSIS	1	Cavour	17	236	1.136	Seminativo	Prato irriguo	0	62	311	- €	163,68 €	- €	28,51 €	192,19 €
122	OMISSIS	1/2	Cavour	17	237	231	Pasc Cespug	Prato irriguo	0	11	55	- €	87,12 €	- €	14,85 €	50,99 €
	OMISSIS	1/2														50,99 €
123	OMISSIS	1/2	Cavour	17	235	795	Pasc Cespug	Prato irriguo	0	33	163	- €	58,08 €	- €	10,18 €	34,13 €
	OMISSIS	1/2														34,13 €
125	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	172	13.501	Sem.irri.arb.	Prato irriguo	0	148	148	- €	390,72 €	- €	13,57 €	404,29 €
126	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	60	3.027	Prato Irrig	Prato irriguo	0	78	78	- €	205,92 €	- €	7,15 €	213,07 €
127	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	261	4.960	Prato Irrig	Prato irriguo	0	90	90	- €	258,72 €	- €	8,98 €	267,70 €

N. progr.	Intestatari catastali 2026	proprietà	Comune	Fg.	Mappale	Sup.mq	Qualità	Coltura reale	ESPROPRIO AREA mq. Dopo frazionamento	ASSERVIMENTO dopo opera mq.	OCCUPAZIONE E TEMPORANEA dopo opera	ESPROPRIO € indennità complessiva dopo frazionamento	ASSERVIMENTO € indennità complessiva	Danni	OCCUPAZIONE TEMPORANEA € indennità complessiva	TOTALE € per soggetto
128	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	56	3.489	Sem.irri.arb.	Prato irriguo	0	190	190	- €	501,60 €	- €	17,42 €	519,02 €
129	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO con sede in PINEROLO (TO)94511640016Proprieta'1/1	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	224	8.993	Prato Irrig	Prato irriguo	0	229	229	- €	604,56 €	- €	20,99 €	625,55 €
130	OMISSIS	1/2	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	176	947	Prato Arbor	Prato irriguo	0	26	26	- €	68,64 €	- €	2,38 €	35,51 €
	OMISSIS	1/2														35,51 €
131	OMISSIS	1/2	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	52	3.768	Orto	Prato irriguo	0	115	115	- €	303,60 €	- €	10,54 €	157,07 €
		1/2	Campiglione Fenile sez. Fenile													157,07 €
132	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	51	2.967	Sem.irri.arb.	Prato irriguo	0	77	77	- €	203,28 €	- €	7,06 €	210,34 €
133	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	5	285	17.619	Seminativo arb.	Prato irriguo	0	125	125	- €	480,48 €	- €	16,68 €	497,16 €

- € 15.533,56 € 2.417,28 € 3.127,51 € 21.078,35 €

ATTO N. DD 311

DEL 27/01/2026

Rep. di struttura DD-RA2 N. 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Campiglione Fenile (TO) a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Pellice (Pos. 65/64). Delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. al Consorzio Irriguo Val Pellice - Cavourese. Determinazione di esproprio finale. REP. GENERALE N. 1076 del 27/01/2026.

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 420/2021 del 06/02/2021 è stata rilasciata ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 e s.m.i al Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, Piazza San Germano 5, Campiglione Fenile (TO), CF 94549870015, l'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato nei Comuni di Campiglione Fenile, Cavour, Bricherasio, Bibiana nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, a mezzo di una derivazione d'acqua dal Distretto Irriguo Bedale di Cavour e restituendo nei canali del comprensorio irriguo esistente in Comune di Campiglione Fenile e Cavour (Bedale di Cavour e Consorzio Irriguo Sangone), in misura di una portata massima pari a 1600 litri/s e di una portata media pari a 773 litri/s, per produrre sul salto di metri 32,50 e potenza nominale media di kW 246,3;
- la predetta Determinazione costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli art.10 comma 1 e art.52-quater del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dichiarando che l'opera è da considerarsi di pubblica utilità, indifferibile e urgente, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- a seguito della dichiarazione della pubblica utilità è stato approvato il piano particellare di esproprio ed elenco ditte ove sono individuate le aree di esproprio, asservimento e occupazione temporanea di cantiere e l'indicazione delle indennità offerte, determinate in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- con propria Determinazione n. 35-4444/2023 del 20/07/2023 è stata conferita delega al Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese alla esecuzione delle attività espropriative, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- con la medesima Determinazione è stata disposta l'occupazione temporanea ex artt. 22 bis, 44, 49 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- l'ordinanza di occupazione temporanea è stata eseguita nei termini e nei modi di cui alla notifica ricevuta;
- nel mese di ottobre 2023 il Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, in qualità di soggetto proponente, ha effettuato l'immissione in possesso degli immobili sopraindicati secondo quanto previsto dall'art. 22 bis del Testo Unico sulle espropriazioni, redigendo apposito verbale di consistenza, sottoscritto dalle ditte proprietarie;

- alcune Ditte hanno stipulato atti di cessione volontaria ai sensi dell'art. 45 D.P.R. 327/2001
- Vista la nota del 21/01/2026, acquisita a prot. N.11943 del 23/01/2026, con la quale il Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese chiede l'emissione dei decreti di esproprio e di asservimento;

Dato che i lavori sono stati conclusi, come da certificato di ultimazione lavori e attestazione di collaudo, acquisiti in atti;

Preso atto che:

- le indennità provvisorie e definitive di espropriazione, asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari sono state interamente corrisposte dal Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese agli aventi diritto ovvero costituite in deposito presso il MEF;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato rilevato che molti tratti della tubazione sono stati realizzati su strada bianca pubblica e pertanto le particelle coinvolte sono state escluse dalla procedura, pur corrispondendo l'indennità;
- per la maggior parte la realizzazione dell'opera ha richiesto l'imposizione della servitù in quanto trattasi di tubazione;
- per quanto riguarda le particelle: 661 (ex 3) e 660 (ex 3), 60, 368, occorre disporre l'esproprio in quanto sulle medesime si sono realizzati dei manufatti, di fatto modificando indissolubilmente lo stato dei luoghi iniziali;
- gli oneri di acquisizione complessivi ammontano a € 21.448,04 suddivisi nelle seguenti voci:
 - per esproprio = € 369,69;
 - per asservimento = € 21.078,35;

Ritenuto di procedere all'espropriazione in favore del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese dei beni immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera in oggetto identificati nell'allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e viene adottato entro i termini di scadenza della pubblica utilità (5 febbraio 2026);

Dato atto che le spese di registrazione, trascrizione e voltura del presente provvedimento sono a carico del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città metropolitana di Torino;

Dato atto che la presente Determinazione rientra nell'obiettivo operativo cod. 0103Ob40 – efficientare la gestione degli espropri e degli usi civici - riportato nel DUP anno 2026/2028 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53/2025 del 19/12/2025 e successivi aggiornamenti;

Rilevato che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che a carico del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento nei confronti dell'impresa suindicata e dei soggetti espropriandi non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35 bis del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico e dei soggetti espropriandi;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto alla pratica espropriativa in oggetto, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti;

Rilevato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i. [Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità], in particolare il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 23 dello stesso;
- la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di disporre in favore del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, Piazza San Germano 5, Campiglione Fenile (TO), CF 94549870015, l'espropriazione e il passaggio del relativo diritto di proprietà ex comma 1 lett. f) dell'articolo 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dei beni immobili occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto elencati nell'allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che il Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese provvederà in termini di urgenza, previa corresponsione delle imposte da versare all'Agenzia delle Entrate ricevente il presente atto, alla registrazione, trascrizione e volturazione della presente Determinazione ed adempierà a tutte le formalità necessarie affinché le vulture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente Determinazione;
3. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere del Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto, con le forme degli atti processuali civili ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
4. Di disporre che tutte le comunicazioni di cui al punto 3. trasmesse dal proponente dovranno essere inviate in copia per opportuna conoscenza all'Autorità espropriante;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
6. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione, del Comune di Campiglione Fenile (TO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale;
7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data e che nel caso di questioni che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, è proponibile ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto, al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ovvero al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi degli artt. 140 lett. c) o 143 comma 1 lett. a) del R.D. 1775/33 e s.m.i.;
8. Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente atto non comportando spese correlate alla dovuta corresponsione fiscale ai competenti uffici delle Entrate - Territorio, in carico al Consorzio Irriguo Val Pellice – Cavourese, non assume rilevanza contabile per la Città metropolitana di Torino ed è efficace dalla data della sua emanazione.

Torino, 27/01/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

N. progr.	Intestatari catastali 2026	proprietà	Comune	Fg.	Mappale	Sup.mq	Qualità	Coltura reale	ESPROPRIO AREA mq. Dopo frazionamento	ASSERVIMENTO dopo opera mq.	OCCUPAZIONE E TEMPORANEA dopo opera	ESPROPRIO € indennità complessiva dopo frazionamento	ASSERVIMENTO € indennità complessiva	Danni	OCCUPAZIONE TEMPORANEA € indennità complessiva	TOTALE € per soggetto
10	CONSORZIO IDRAULICO DI TERZA CATEGORIA DEL TORRENTE POLLICE ISTITUITO CON R D 16 MARZO 1899 Proprietà 1000/1000	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	665	63	Pascolo	Area ripariale, arborea, arbustiva	63	0	63	1,00 €	- €	- €	- €	1,00 €
				1	664	2			2	0	2					
11	OMISSIS	1	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	60	17	Bosco misto	Area ripariale, arborea, arbustiva	17	0	17	17,00 €	- €	- €	0,47 €	17,47 €
12	OMISSIS	1/2	Campiglione Fenile sez. Fenile	1	233	368	Bosco misto	Area ripariale, arborea, arbustiva	368	0	368	368,00 €	- €	- €	10,22 €	189,11 €
	OMISSIS	1/2														189,11 €
												386,00 €	- €	- €	10,69 €	396,69 €